



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI
BORSE DI STUDIO A PROGETTO, BORSE DI
STUDIO PER LA FORMAZIONE AVANZATA
E ASSEgni DI TUTORATO**

Emanato con D.R. n. 711 di data 03.10.2006



**Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la
formazione avanzata e assegni di tutorato**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale.....	3
Art. 3 – Congedo	3
Art. 4 – Assicurazione	3
Art. 5 – Differimenti e sospensioni	3
TITOLO II – BORSE DI STUDIO A PROGETTO.....	4
Art. 6 – Finanziamento	4
Art. 7 – Procedura di selezione.....	4
Art. 8 – Diritti e doveri dei borsisti.....	4
Art. 9 – Incompatibilità.....	4
Art. 10 – Durata e rinnovo	5
TITOLO III – BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO.....	5
Art. 11 – Requisiti richiesti.....	5
Art. 12 – Modalità di assegnazione delle borse	5
Art. 13 – Durata e limiti.....	5
TITOLO IV – BORSE DI STUDIO DI PRE - DOTTORATO.....	6
Art. 14 – Modalità di assegnazione delle borse	6
Art. 15 – Durata e importo.....	6
TITOLO V – BORSE DI STUDIO ATTIVITÀ DI RICERCA POST – DOTTORATO	6
Art. 16 – Finanziamento	6
Art. 17 – Procedura di istituzione della borsa.....	6
Art. 18 – Requisiti.....	6
Art. 19 – Procedure di selezione.....	6
Art. 20 – Durata e conferma della borsa	7
Art. 21 – Incompatibilità.....	7
TITOLO VI – ASSEGNI DI TUTORATO	7
Articolo 22 – Finalità.....	7
Articolo 23 – Procedura di istituzione dell’assegno di tutorato.....	7
Articolo 24 – Destinatari	8
Articolo 25 – Bando di selezione.....	8
Articolo 26 – Procedure di selezione.....	8
Articolo 27 – Attribuzione dell’assegno	8
Articolo 28 – Revoca dell’incarico.....	8
TITOLO VII – NORME FINALI.....	9
Art. 29 – Entrata in vigore	9
Art. 30 – Abrogazione	9



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi di Trento conferisce tramite i Dipartimenti e Centri Interdipartimentali:
 - a) borse di studio a progetto
 - b) borse di studio per il perfezionamento all'estero
 - c) borse di studio per attività di ricerca post - dottorato
2. L'Università degli Studi di Trento conferisce tramite le Facoltà gli assegni di tutorato di cui al Titolo VI del presente regolamento.
3. L'Università degli Studi di Trento conferisce tramite le Scuole di Dottorato le borse di studio pre-dottorato di cui al titolo IV del presente regolamento e le borse di studio per completamento dell'attività di ricerca di dottorato ex art. 26, comma 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
4. L'importo delle borse di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, è stabilito, e può essere annualmente ridefinito, entro un minimo ed un massimo con delibera della Commissione per la ricerca scientifica.
5. L'importo degli assegni di tutorato di cui all'art. 1 comma 2 è stabilito, e può essere annualmente ridefinito, entro un minimo ed un massimo con delibera del Senato Accademico prendendo a riferimento i compensi stabiliti per l'affidamento degli incarichi di cui al Titolo II e III del "Regolamento per il conferimento incarichi a professori a contratto" emanato con D.R. 570/2005. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 198/2003, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica l'importo dell'assegno mensile, rapportato all'impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000,00 euro per anno.

Art. 2 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

1. La fruizione delle borse e degli assegni di tutorato non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
2. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
3. Le borse sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente al momento della loro erogazione.

Art. 3 – Congedo

1. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 del presente regolamento è concessa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente.

Art. 4 – Assicurazione

1. L'Università degli Studi di Trento provvede ad assicurare i titolari delle borse e degli assegni di tutorato mediante polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista potesse provocare.

Art. 5 – Differimenti e sospensioni

1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che intendano svolgere il servizio militare o civile volontario o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria per maternità).
2. La borsa potrà essere sospesa, ovvero interrotta in via definitiva, su proposta motivata del responsabile dell'attribuzione della borsa .



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

TITOLO II – BORSE DI STUDIO A PROGETTO

Art. 6 – Finanziamento

1. Le borse di studio a progetto possono essere finanziate con fondi dei Dipartimenti o dei Centri Interdipartimentali e Centri Interuniversitari di Ricerca provenienti da fonti interne (fondi ministeriali o di bilancio) o esterne (convenzioni, contratti e donazioni di terzi).
2. Deroghe all'importo massimo, stabilito ex art. 1 comma 4 del presente regolamento, potranno essere adottate per borse attribuite mediante procedura di selezione in ambito internazionale.

Art. 7 – Procedura di selezione

1. Le borse di studio a progetto vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di selezione da approvarsi dal Consiglio di Dipartimento o del Centro Interdipartimentale. La pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'Albo della struttura interessata e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.
2. Il bando di selezione deve comunque prevedere:
 - a) le finalità del progetto;
 - b) le modalità di svolgimento della selezione e i criteri di valutazione dei candidati;
 - c) il titolo di studio richiesto e gli eventuali requisiti curriculari;
 - d) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa;
 - e) l'ammontare, la durata e le relative modalità di erogazione della borsa;
 - f) le modalità di verifica dei risultati del progetto.

Art. 8 – Diritti e doveri dei borsisti

1. L'attività correlata al progetto sarà svolta all'interno della struttura, nonché all'esterno di essa ove autorizzata espressamente; dovrà essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno. Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa.
2. L'attività potrà essere sospesa, ovvero interrotta in via definitiva, in presenza di motivi che ne compromettano l'efficacia e l'utilità per la struttura. I provvedimenti dichiarativi della sospensione, dell'interruzione e della decadenza sono adottati con provvedimento del Direttore del Dipartimento o del Centro Interdipartimentale e Centro interuniversitario, su proposta motivata del Responsabile del progetto.
3. L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di selezione comporta la decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale.
4. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione alla struttura di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.
5. Al termine dell'attività il borsista è tenuto a presentare una relazione al Consiglio di Dipartimento o agli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte in merito alla ricerca svolta approvata dal docente responsabile.

Art. 9 – Incompatibilità

1. Le borse a progetto non sono di norma cumulabili con altre borse di studio, tranne quelle previste per soggiorni all'estero. La possibilità di cumulo con altre tipologie di borsa sarà eventualmente prevista dal bando in relazione all'attività di ricerca prevista, all'impegno temporale richiesto e all'importo della borsa.
2. La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro sarà valutata dal Responsabile del progetto. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali rapporti di lavoro indicandone la natura.
3. I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Direttore di Dipartimento o del Centro Interdipartimentale o Centro interuniversitario.
4. L'aver usufruito di una borsa a progetto non preclude la possibilità di beneficiare in seguito di altre borse della medesima tipologia.



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

Art. 10 – Durata e rinnovo

1. Le borse di cui al presente Titolo potranno avere una durata minima di due mesi e massima di dodici mesi con possibilità rinnovo fino ad una durata complessiva massima di quarantotto mesi.
2. Previa delibera della struttura di appartenenza il rinnovo sarà concesso con provvedimento del Direttore di Dipartimento o del Centro Interdipartimentale sulla base della richiesta presentata dal Responsabile del progetto.

TITOLO III – BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO

Art. 11 – Requisiti richiesti

1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale conseguito presso una Università italiana o di un titolo accademico conseguito all'estero equiparabile ad una laurea italiana;
 - b) cittadinanza italiana;
 - c) età non superiore ai 29 anni;
 - d) reddito personale complessivo lordo non superiore a euro 7750 (settemilasettecentocinquanta), ed eventuali futuri adeguamenti, riferito all'anno di maggior godimento della borsa.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve comunque indicare il corso di perfezionamento che intende seguire nonché la sua durata.

Art. 12 – Modalità di assegnazione delle borse

1. La selezione è per titoli e colloquio. I criteri di valutazione sono fissati dal Consiglio di Dipartimento o Centro Interdipartimentali di Ricerca interessato cui compete nominare apposite Commissioni composte da 3 membri afferenti al Dipartimento scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati e presiedute da un professore di prima fascia.
2. Il colloquio è inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza dell'Istituzione estera di livello universitario da parte del candidato, nonché la conoscenza della lingua straniera necessaria per seguire i corsi.
3. I criteri di valutazione delle singole commissioni, sono determinati ai fini della valutazione globale, secondo le seguenti voci:
 - a) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto
 - b) pubblicazioni
 - c) altri titoli
 - d) colloquio
4. La valutazione dei titoli deve precedere l'eventuale colloquio.
5. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria sulla base dell'analisi dei titoli e dell'eventuale colloquio.
6. Il vincitore è tenuto a presentare prima della decorrenza della borsa:
 - a) il documento di impegno formale da parte dell'Istituzione estera ed internazionale, di livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento, contenente l'indicazione dei corsi e della loro durata.
 - b) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
 - c) dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
 - d) autocertificazione attestante il reddito personale complessivo lordo, riferito al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è effettivamente erogata la borsa di studio.

Art. 13 – Durata e limiti

1. Le borse di cui al presente Titolo hanno durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi.



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

2. Le borse di perfezionamento all'estero non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di perfezionamento dei borsisti.
3. Chi ha già usufruito di una borsa di studio di perfezionamento all'estero non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

TITOLO IV – BORSE DI STUDIO DI PRE - DOTTORATO

Art. 14 – Modalità di assegnazione delle borse

1. Le Scuole di dottorato, con le proprie risorse finanziarie, e, ove necessario, ricorrendo anche a procedure comparative definite dal Collegio dei docenti ed in osservanza di eventuali specificazioni stabilite dalle Norme Attuative, possono assegnare a studenti ammessi al Dottorato a seguito del relativo concorso, borse di studio per attività di ricerca.
2. All'attribuzione si provvederà, previa delibera del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato, con provvedimento del Coordinatore.

Art. 15 – Durata e importo

1. Le borse di pre-dottorato possono avere una durata massima di sei mesi precedenti l'avvio ufficiale dei corsi. Il loro importo, a parità di durata, non può essere superiore alla borsa di dottorato.

TITOLO V – BORSE DI STUDIO ATTIVITÀ DI RICERCA POST – DOTTORATO

Art. 16 – Finanziamento

1. Le borse di studio post dottorato possono essere finanziate con fondi dei Dipartimenti o di Centri Interdipartimentali di Ricerca o Centri interuniversitari provenienti da fonti interne (fondi ministeriali o di bilancio) o esterne (convenzioni, contratti e donazioni di terzi).

Art. 17 – Procedura di istituzione della borsa

1. Ciascun Dipartimento o Centro Interdipartimentale interessato provvede a determinare i settori nei quali le borse saranno usufruite, il numero e l'importo delle stesse nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Commissione per la ricerca scientifica. Deroche all'importo massimo potranno essere adottate per borse attribuite mediante procedura di selezione in ambito internazionale.

Art. 18 – Requisiti

1. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) diploma di dottore di ricerca conseguito presso Università italiane o Istituzioni Universitarie straniere. Sono ammessi al concorso anche i candidati che dichiarino di aver ultimato la tesi di dottorato e di poter conseguire il titolo di dottore di ricerca prima della decorrenza della borsa di studio. Il conseguimento del titolo dovrà comunque avvenire prima dell'inizio dell'attività di ricerca;
 - b) reddito personale complessivo lordo non superiore a euro 7750 (settemilasettecentocinquanta), ed eventuali futuri adeguamenti, riferito all'anno di maggior godimento della borsa.

Art. 19 – Procedure di selezione

1. Per ciascun settore viene designata dal Consiglio di Dipartimento o Centro Interdipartimentale o Centro interuniversitario interessato una Commissione giudicatrice composta da tre membri del Dipartimento o della



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

- competente Struttura di ricerca scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati e presieduta da un professore di prima fascia. La commissione è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento o Centro Interdipartimentale e Centro interuniversitario.
2. La selezione è per titoli scientifici ed eventuale colloquio, come stabilito dal bando di selezione. La Commissione esprime preliminarmente un giudizio sull'attinenza del programma di ricerca proposto dal candidato con il settore di ricerca indicato o con le attività di tale settore che il Dipartimento o Centro Interdipartimentale intende sviluppare.
 3. La valutazione verterà sulla produzione scientifica del candidato, sull'esito dell'eventuale colloquio e sull'interesse del Dipartimento riguardo al programma di ricerca proposto. Esaurita la valutazione, la Commissione formula la graduatoria degli idonei.
 4. Le borse sono conferite sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni giudicatrici.
 5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria devono presentare, entro il termine perentorio indicato nella predetta comunicazione i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
 - b) dichiarazione di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
 - c) autocertificazione attestante il reddito personale complessivo lordo presunto per il periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è prevalentemente erogata la borsa di studio.
 6. In caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 20 – Durata e conferma della borsa

1. L'attività di ricerca non può avere inizio prima del provvedimento di assegnazione.
2. La borsa di studio ha durata biennale, è sottoposta a conferma allo scadere del primo anno e non è rinnovabile.
3. Al termine del primo anno i borsisti presentano al Direttore del Dipartimento o Centro Interdipartimentale o Centro interuniversitario interessato una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
4. Sulla base della valutazione di tale relazione, il Direttore di Dipartimento o Centro Interdipartimentale può disporre la conferma della borsa per l'anno successivo. La conferma è subordinata alla sussistenza del requisito di reddito di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) del presente regolamento. Il venire meno del predetto requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa; in tale evenienza l'interessato incorre nell'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Direttore di Dipartimento.
5. I borsisti possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca che si svolgono anche all'estero presso Enti di ricerca e Università purché coerenti alle attività di ricerca sviluppate nei Dipartimenti o Centri Interdipartimentali.

Art. 21 – Incompatibilità

1. Le borse di cui al presente Titolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio di post dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

TITOLO VI – ASSEGNI DI TUTORATO

Articolo 22 – Finalità

1. Il presente Titolo disciplina l'attribuzione degli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero.

Articolo 23 – Procedura di istituzione dell'assegno di tutorato

1. Le Facoltà determinano annualmente il numero di assegni e il contenuto delle attività di tutorato da attribuire.



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

2. I Dipartimenti e le Scuole di Specializzazione possono destinare proprie risorse, ove disponibili, al finanziamento degli assegni.

Articolo 24 – Destinatari

1. Gli assegni di tutorato possono essere attribuiti a studenti capaci e meritevoli dell'Università degli Studi di Trento che frequentino:
 - a) corsi di laurea specialistica;
 - b) scuole di specializzazione per le professioni forensi;
 - c) scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria;
 - d) corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 25 – Bando di selezione

1. Al fine dell'individuazione dei destinatari degli assegni di cui al presente Titolo, il Preside di ciascuna Facoltà, in relazione al finanziamento all'uopo assegnato dal Senato Accademico, emanerà uno o più bandi, pubblicati all'Albo ufficiale dell'Università e delle Facoltà, nonché sul sito Internet dell'Ateneo. Ciascun bando dovrà comunque contenere:
 - a) il numero e la ripartizione degli assegni tra i corsi di studio;
 - b) l'attività da svolgere tra quelle previste al precedente art. 22 del presente regolamento;
 - c) la durata, il numero massimo di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
 - d) i criteri di selezione dei candidati;
 - e) le modalità di pubblicazione dei risultati della selezione.

Articolo 26 – Procedure di selezione

1. Ogni Facoltà interessata istituirà una apposita Commissione per la valutazione delle domande presentate. Le singole Commissioni definiranno i criteri da applicare nella valutazione comparativa dei candidati tenendo conto del tipo di attività da svolgere e delle specifiche competenze richieste
2. Al termine della selezione, il Preside trasmetterà alla Divisione Amministrazione del Personale i relativi risultati, approvati con proprio decreto.

Articolo 27 – Attribuzione dell'assegno

1. All'attribuzione dell'assegno di tutorato si provvederà mediante l'affidamento di un incarico individuale con cui verrà specificata:
 - a) l'attività da svolgere tra quelle previste al precedente art. 22;
 - b) la struttura o le strutture presso cui l'attività verrà svolta;
 - c) l'individuazione dei responsabili dell'attività;
 - d) il corrispettivo e le modalità della sua erogazione;
 - e) una clausola di revoca unilaterale dell'incarico, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - f) il centro di costo su cui graverà la spesa;
2. Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 28 – Revoca dell'incarico

1. L'incarico verrà revocato per:
 - a) rinuncia al proseguimento degli studi o per trasferimento ad altra sede universitaria;
 - b) completamento del corso degli studi cui lo studente è iscritto;
 - c) qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento dell'incarico;
2. All'atto della revoca dell'incarico, dovrà essere corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata.



Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dai relativi bandi di concorso, ove previsti, si applicano le norme di legge e regolamentari in materia di borse di studio universitario e di assegni di tutorato.

Art. 30 – Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata" emanato con D.R. 1039 del 08.10.1997 e s.m.
2. Per le borse di studio già conferite continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti di Ateneo.

TABELLA 1 (approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/09/2006)

BORSE DI STUDIO A PROGETTO, BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE AVANZATA E ASSEGNI DI TUTORATO

	BENEFICIARI	IMPORTO ANNUO LORDO DIPENDENTE	
		MINIMO	MASSIMO
BORSA DI STUDIO A PROGETTO	laureandi	€ 8.000,00	borsa di dottorato salvo deroga (a)
	laureati triennialisti	€ 8.000,00	borsa di dottorato salvo deroga (a)
	laureati specialisti	€ 8.000,00	borsa di dottorato salvo deroga (a)
	dottorandi senza borsa	€ 8.000,00	borsa di dottorato salvo deroga (a)
	dottori di ricerca	€ 16.000,00	€ 25.000,00
BORSA DI STUDIO DI PRE-DOTTORATO	studenti ammessi al Dottorato	durata massima di 6 mesi per un importo massimo da 5280,77 a 6197,47	
BORSA DI STUDIO PEFEZIONAMENTO ALL'ESTERO	laureati di cittadinanza italiana con età non superiore ai 29 anni	€ 11.000,00	€ 15.000,00
BORSA DI STUDIO POST DOC	titolo di dottore conseguito in Italia o all'estero	€ 16.000,00	€ 35.000,00

		IMPORTI	
ASSEGNO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO E PER ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE	iscritti a corsi di laurea specialistica	massimo 4000 euro annui per un massimo di 400 ore (da normativa)	
	iscritti a corsi di dottorato di ricerca alle scuole di specializzazione per le prof. forensi, iscritti scuole di specializz. per insegnanti scuola second.	40 euro/ora	per attività di tutorato
			per attività didattico-integrative
		per attività di laboratorio	

(a) La CRS del 24 ottobre 2007 ha preso atto e accolto la richiesta formulata dal CDA di eliminare gli importi massimi per le borse a progetto, titolo II, Regolamento di Ateneo di materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutoraggio. E' stata tuttavia evidenziata l'opportunità di mantenere gli importi massimi precedentemente deliberati quali parametri di riferimento di base, superabili a discrezione del Dipartimento.

PARAMETRI ADOTTATI

AZIONI MARIE CURIE un ricercatore senza titolo di dottorato prende 30.000 euro/anno comprensivi di costi ateneo
un post doc 47.000 euro/anno comprensivi di costi ateneo

UNITN un ricercatore confermato a TD : 37.000 euro/anno comprensivi costi ateneo

NORMATIVA NAZIONALE (DM 26.02.2004) importo minimo assegno di ricerca = 16.138 euro annui (lordo oneri assegnista)
importo massimo = 19.367 euro annui (lordo oneri assegnista)